

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è **sottoscritta in presenza del dipendente addetto all'ufficio protocollo e/o tributi**; nel caso di spedizione e/o consegna tramite incaricato vedasi apposita nota al paragrafo AVVERTENZE che segue.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- Direttamente agli **UFFICI COMUNALI** durante gli orari di apertura;
- spedizione postale con **RACCOMANDATA A/R** indirizzata a COMUNE DI CALCO - UFFICIO TRIBUTI – VIA CANTU' 1 - 23885 CALCO (LC);
- spedizione a mezzo fax (039/9288232) o in via telematica con posta certificata (calco@legalmail.it)

AVVERTENZE

- Nei casi di spedizione postale o via fax o via posta elettronica certificata (sottoscritta con firma digitale) o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dal dichiarante **allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità leggibile ed in corso di validità** di quest'ultimo (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
- La presente richiesta si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento/consegna nel caso di invio a mezzo fax/posta elettronica e PEC.

(*)Articolo 14

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 5 per cento;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento;

c) A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 10 per cento;

e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o, in mancanza, con effetto dall'anno successivo.